

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 257/2024 del 29/02/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
Oggetto: GIUDICE DI PACE DI ROMA: RICORSO EX ART. 318 C.P.C., NOTIFICATO IL 24.1.24 PROMOSSO DA UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. PIERPAOLA MELEDANDRI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 1.524,78 SPESE GENERALI, C.P.A. E I.V.A. INCLUSI (FASC. 7142).	
Proposta di delibera: 526/24 del: 28/02/2024	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 28/02/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Generale:	

IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 3.11.22 veniva acquisita al protocollo aziendale, con nota prot. n. 41851, formale istanza di avvio del procedimento di mediazione promossa da un paziente nei confronti di questa Azienda;
 - nello specifico, la parte istante assumeva di aver contratto una spondilodiscite postinfettiva, diagnosticata presso altra struttura sanitaria ma asseritamente insorta a seguito della biopsia prostatica eseguita il 12.5.22 presso questo nosocomio;
 - la predetta istanza veniva debitamente trasmessa agli esercenti la professione sanitaria interessati in ossequio all’art. 13, L. 24/17;
 - il caso veniva trattato dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) nel corso delle sedute del 22.11.22 e del 6.2.23; in particolare, nell’ultima riunione in vista dell’incontro previsto per il 14.2.23 il CVS “ *rilevato come (...) sia emersa l’impossibilità di valutare se la spondilodiscite postinfettiva, diagnosticata presso altra struttura sanitaria, sia stata trattata dalla stessa con un trattamento congruo, tale da neutralizzarne o, comunque, circoscriverne gli effetti*; - *rilevato come, pertanto, allo stato ed in assenza degli ulteriori necessari approfondimenti di natura tecnico - specialistica non utilmente effettuabili in sede di mediazione (alla quale, peraltro, non sono state chiamate a partecipare le altre strutture sanitarie coinvolte nel caso de quo), non sia possibile effettuare una compiuta valutazione del danno sofferto dal*

paziente; alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno proporre alla Direzione Aziendale di conferire all'avvocato G. Calò mandato a partecipare all'incontro di mediazione del 14/02/2023 al fine di rappresentare la volontà dell'Azienda di non aderire alla mediazione"

- il procedimento di mediazione si concludeva in data 28.2.23 con esito negativo per mancato accordo tra le parti;

CONSIDERATO che:

- in data 24.1.24, in relazione ai medesimi fatti, è stato notificato all'Azienda il ricorso ex art. 318 c.p.c. innanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Roma a mezzo del quale il ricorrente ha richiesto al Giudice adito il risarcimento dei danni, quantificati in € 10.000,00;
- il predetto atto è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria interessati in ossequio all'art. 13, L. 24/17;
- il caso è stato trattato nel corso della seduta del CVS del 23.2.24 e, all'esito, è stato ritenuto opportuno che l'Azienda si costituisca nell'ambito del predetto giudizio;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

RITENUTO opportuno, conferire l'incarico di rappresentare e difendere all'avv. Pierpaola Meledandri, professionista regolarmente iscritta all'albo aziendale;

PRESO ATTO del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo, 99;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **1.524,78** (€ 1.045,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 41;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito del CVS nella seduta del 23.2.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del procedimento introdotto con Ricorso ex art. 318 c.p.c. innanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Roma promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Pierpaola Meledandri mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo, 99;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 1.524,78** (€ 1.045,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di **€ 1.524,78** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 41;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU'

dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.